

ORGANISMO STRAORDINARIO

PER LA TEMPORANEA GESTIONE DELLE IPAB AI FINI DELLA
TRASFORMAZIONE IN AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA ASP – PROVINCIA CHIETI
(ex Art. 21 comma 6 L.R. 17/2011)

SEDUTA DEL 27.09.2016 N. 17

OGGETTO: ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA "SAN GIOVANNI BATTISTA" -
CHIETI
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER COSTITUZIONE ALBO AVVOCATI

L'anno duemilasedici il giorno 27 del mese di Settembre alle ore 16:30, nella sede degli Istituti Riuniti di Assistenza "San Giovanni Battista" di Chieti, a seguito di convocazione del Presidente si è riunito l'Organismo Straordinario di cui all'art. 21 della L.R. 24/06/2011, n. 17.

N.	Cognome	Nome	Carica	Presente	Assente
1	DE THOMASIS	SANDRA	PRESIDENTE	X	
2	DI BOSCIO	AUGUSTO	COMPONENTE	X	
				2	

N.	Cognome	Nome	Carica	Presente	Assente
1	SALVATORE	CARLO	PRESIDENTE		X
2	LA FRAZIA	VINCENZO	COMPONENTE		X
3	LABBATE	STEFANO	COMPONENTE		X
					3

Le funzioni di Segretario sono assunte dalla Dott.ssa Luisa Caramanico, incaricata della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa Sandra De Thomasis nella sua qualità di Presidente assume la Presidenza e dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

L'ORGANISMO STRAORDINARIO

PREMESSO che nel corso della seduta del 21.06.2016 è stato dato mandato agli Uffici competenti dell'Ente di predisporre un bando rivolto ai legali del territorio della Provincia di Chieti al fine di aggiornare l'elenco dei professionisti interessati che:

- 1) nella manifestazione di interesse dovranno precisare che si impegnano ad accettare onorari per le pratiche eventualmente ad essi affidate in misura non maggiore al minimo tariffario, anche eventualmente precisando la percentuale di ribasso al minimo tariffario;
- 2) agli stessi saranno rimborsate anche le spese documentate.

VISTO il Bando predisposto dai competenti Uffici dell'Ente;

VERIFICATO che lo stesso è conforme agli indirizzi espressamente dettagliati nei sopra indicati punti 1) e 2) ed è, pertanto, meritevole di approvazione;

Dato atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza finanziaria;

Con voti unanimi e palesi

DELIBERA

1) di approvare il Bando rivolto ai legali del territorio della Provincia di Chieti, allegato al presente provvedimento e costituente parte integrante e sostanziale dello stesso;

2) di ritenere conseguentemente soppresso e sostituito dal nuovo Albo ogni precedente elenco ovvero raccolta contenente i nominativi e le disponibilità dei legali alla tutela giurisdizionale degli interessi dell'Ente;

3) di dare mandato al Direttore di dare la massima divulgazione al Bando di che trattasi;

4) di dare atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza finanziaria;

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA
“SAN GIOVANNI BATTISTA”
CHIETI

Avviso Pubblico per la costituzione di un Albo di fiducia degli avvocati per il conferimento di incarichi legali per la difesa e il patrocinio dell'Ente innanzi alle diverse corti giurisdizionali di ogni ordine e grado.

In esecuzione delle disposizioni impartite dall'Organismo Straordinario nella seduta del 21.06.2016, è istituito l'Albo di fiducia degli avvocati per il conferimento di incarichi legali per la difesa ed il patrocinio dell'Ente innanzi alle diverse corti giurisdizionali di ogni ordine e grado, al fine di conferire incarichi di patrocinio e consulenza legale degli Istituti Riuniti di Assistenza “San Giovanni Battista” di Chieti nei seguenti rami del diritto:

- a) Civile;
- b) Penale;
- e) Amministrativo;
- d) Tributario.

Il termine per la presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco è fissato entro giorni 30 dalla pubblicazione del presente Avviso all'Albo Pretorio online dell'Ente. Possono presentare domanda gli iscritti all'Ordine degli Avvocati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritti ad un ordine degli avvocati;
- b) non trovarsi in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione procedente (es. essere legale di parte avversa in giudizio contro l'ente), né di avere cause ostative a contrarre con la P.A.;
- c) non essere destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- d) nell'esercizio dell'attività professionale, non aver commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova;
- e) non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31/5/1965 e ss.mm. (normativa antimafia);
- f) non avere alcun motivo di controversia o in corso vertenze contro l'Ente a difesa delle ragioni proprie e/o di terzi;
- g) inesistenza di rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione;
- h) non essere stati designati alla data dell'incarico affidato alla carica di Presidente o Consigliere di amministrazione Istituti Riuniti di Assistenza “San Giovanni Battista” di Chieti.

Ai fini della iscrizione all'Albo di fiducia, gli interessati dovranno inviare:

* Domanda di iscrizione in carta semplice, indirizzata al Direttore degli Istituti Riuniti di Assistenza "San Giovanni Battista", Dott.ssa Luisa Caramanico - Via Cappuccini n. 4 - 66100 Chieti - La domanda di iscrizione all'Albo dovrà contenere obbligatoriamente l'indicazione d'uno o più ambiti di competenza specifica nei quali l'istante ritiene di proporsi (civile - penale - amministrativo - tributario). L'Amministrazione ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine per la scadenza del presente avviso o di riaprire il termine stesso, di revocare, nonché di disporre in ogni momento l'esclusione dagli elenchi di un candidato per difetto dei requisiti prescritti. L'Amministrazione ha facoltà di procedere in qualsiasi momento ad una verifica di quanto dichiarato nella domanda, nell'eventuale documentazione allegata e/o nel curriculum, pena l'esclusione in caso di accertamento di false dichiarazioni, ferma restando la responsabilità civile e penale che da ciò deriva. Nel caso in cui l'accertamento dovesse avvenire in fase successiva all'affidamento dell'incarico al professionista, e le dichiarazioni risultassero false, l'incarico si riterrà immediatamente decaduto, con responsabilità del professionista per le dichiarazioni mendaci rese, secondo le vigenti norme civili e penali e la conseguente possibilità di richiesta di risarcimento da parte dell'Ente.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1) Curriculum vitae, riguardante gli studi, le esperienze professionali e lavorative, debitamente firmato;

2) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Nella domanda i legali interessati dovranno precisare che si impegnano ad accettare onorari per le pratiche eventualmente ad essi affidate in misura non superiore al minimo tariffario, anche eventualmente precisando la percentuale di ribasso sul minimo tariffario. Agli stessi saranno rimborsate anche le spese documentate.

La domanda di iscrizione all'Albo, unitamente agli allegati, chiusa in busta riportante la dicitura "**Domanda di iscrizione all'Albo degli avvocati**", dovrà essere presentata inderogabilmente entro il _____ secondo una delle seguenti modalità:

1.a mezzo raccomandata servizio postale con avviso di ricevimento indirizzata alla Direzione degli Istituti Riuniti di Assistenza "San Giovanni Battista" - Via Cappuccini n. 4 - 66100 Chieti (fa fede la data del timbro postale accettante);

2. direttamente all'Ufficio Protocollo degli Istituti Riuniti di Assistenza "San Giovanni Battista", nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30.

3. all'indirizzo di posta elettronica certificata:

ira@pec.istitutiassistenza-chieti.com

L'elenco viene aggiornato annualmente, mediante pubblicazione di apposito avviso.

Lo stesso potrà comunque essere integrato secondo le specifiche esigenze dell'Amministrazione.

I professionisti iscritti sono tenuti a comunicare eventuali modifiche dei requisiti e delle dichiarazioni che hanno determinato la loro iscrizione.

L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio e secondo le proprie esigenze si riserva la facoltà di conferire incarichi legali ai professionisti iscritti all'albo di fiducia per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in controversie insorte o insorgenti innanzi

alle corti giurisdizionali di ogni ordine e grado sia in qualità di convenuto sia in qualità di attore, in applicazione dei criteri indicati nell'allegato avviso pubblico.

La scelta del professionista cui conferire l'incarico sarà effettuata dall'Amministrazione in base ai seguenti criteri:

- * valutazione del curriculum professionale;
- * valutazione della complessità della questione sollevata in giudizio comparata con l'esperienza formativa e professionale maturata;
- * valore della controversia opportunamente ponderato con il numero complessivo degli incarichi;
- * principio di rotazione tra i professionisti iscritti **a parità di requisiti**.

L'incarico della difesa dell'Ente avviene previa sottoscrizione di apposito disciplinare di incarico; il professionista selezionato svolgerà l'incarico fornendo tempestivamente, e comunque su richiesta, aggiornamenti e informazioni sul procedimento, inviando copia delle memorie difensive e dei principali atti prodotti e se richiesto dal CdA o dal Direttore renderà pareri brevi, anche scritti, sulle questioni giuridiche a lui sottoposte anche se non afferenti a vicende contenziose a lui affidate. Tali pareri verranno resi senza alcun esborso dal parte dell'Ente.

Ove il professionista all'uopo incaricato si renda responsabile di un'inadempienza contrattuale, di manifesta negligenza, di errori evidenti e di ritardi, nonché di comportamenti in contrasto con le norme che regolano l'attività forense, l'Amministrazione potrà revocarne l'incarico nonché, a proprio insindacabile giudizio, sospendere l'iscrizione all'Albo.

L'Ente sceglie per l'affidamento di incarichi relative alle proprie cause; avvocati iscritti all'Albo nella relativa categoria, fatta salva la facoltà di scegliere altri avvocati non iscritti nei predetti elenchi laddove la particolarità e l'importanza del contenzioso giustifichi un affidamento fiduciario a professionisti e studi legali di chiara e notoria fama che non abbiano fatto domanda di iscrizione. A seguito della predisposizione dell'Albo, l'Ente non è in alcun modo vincolato a procedere ad affidamenti. L'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell'Albo non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ente, né l'attribuzione di alcun diritto al professionista, in ordine all'eventuale conferimento. La formazione dell'elenco è semplicemente finalizzata all'individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza e di comparazione, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali specialistici.

In ogni caso la cancellazione all'Albo di fiducia ha luogo nel caso di:

1. accertata grave inadempienza;
2. perdita requisiti di iscrizione;
3. sopravvenuta incompatibilità;
4. rifiuto dell'incarico per ben due volte, nell'arco di un anno, a seguito dell'affidamento, in assenza di obiettive e motivate ragioni.

La decisione di iscrizione all'albo degli avvocati di fiducia è assunta dal Direttore dell'Ente con l'adozione di apposita determinazione.

In caso di rifiuto dell'iscrizione la Direzione dell'Ente ne dà comunicazione scritta all'interessato.

L'iscrizione dei soggetti all'albo è valida per 1 anno decorrente dalla data di pubblicazione, termine da intendersi prorogabile.

Il soggetto che intende rinnovare l'iscrizione deve presentare semplice richiesta di mantenimento all'albo con espressa dichiarazione, a pena di esclusione, che permangono i requisiti e le condizioni di cui alla precedente domanda.

Gli avvocati già presenti all'albo dell'Ente che non rinnoveranno la domanda di iscrizione si intenderanno rinunciatari e non saranno iscritti nel nuovo albo.

Ai sensi del D.Lgs. 30-06-2003 n.196.e ss.mm.ii., si informa che:

1) Il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura dell'Albo per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale;

2) Il trattamento sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti;

3) I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato;

4) Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'elenco e l'eventuale affidamento dell'incarico professionale.

5) All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs.n. 196/2003;

Il presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Ente del sito istituzionale dell'Ente ed i relativi dati saranno trattati ai sensi e per gli effetti della.


Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL COMPONENTE

IL COMPONENTE

IL SEGRETARIO




ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- o è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio degli Istituti Riuniti di Assistenza "San Giovanni Battista" di Chieti il giorno 28 SET. 2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 3 della L.R. n. 4 del 23/1/2004 ed art.124 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000)

Chieti 28 SET. 2016



IL RESPONSABILE

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,


ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27 SET. 2016 perché:

dichiarata immediatamente eseguibile (art.134,4°comma. del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio degli I.I.R.R.A.A. (art.134, 3°comma. del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000)

Chieti 28 SET. 2016



IL DIRETTORE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Chieti 28 SET. 2016

IL DIRETTORE

